



**LINEE GUIDA AQ PROCESSI
DELL'OFFERTA FORMATIVA DELL'ATENEO DI VERONA**

Premessa

Le regole in materia di Offerta Formativa delle Università dopo l'adozione del D.M. 30 gennaio 2013, n. 47, modificato con D.M. 23 dicembre 2013, n. 1059 "Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica" contengono istruzioni operative necessarie al fine di consentire alle Università una più semplice ed efficace organizzazione delle operazioni relative all'accreditamento iniziale e periodico dei corsi di studio.

Al fine di garantire la coerenza con il nuovo quadro normativo nazionale, seguito all'avvio e al consolidamento dell'attività di accreditamento e valutazione dei corsi di studio coordinato da ANVUR (Agenzia Nazionale per la Valutazione dell'Università e della Ricerca), con l'offerta formativa dell'Università di Verona, è opportuno definire le Linee guida AQ dell'Offerta formativa di Ateneo.

Le Linee guida regolano i percorsi relativi ai processi che presiedono l'istituzione/attivazione e la modifica dei corsi di laurea, senza incidere sulle regole contenute, in particolare, nell'art. 11 del Regolamento Didattico di Ateneo, adeguato alla Legge 240/10 e allo Statuto di Ateneo. Il coordinamento è effettuato nel rispetto delle competenze degli Organi di Ateneo al solo fine di garantire la miglior funzionalità dei processi e la conformità degli stessi alle direttive dell'ANVUR e delle regole interne di assicurazione di qualità (AQ).

L'elaborazione delle linee guida è stata preceduta da un processo partecipato che ha coinvolto i Direttori di Dipartimento, il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, i Presidenti dei Collegi Didattici, i Referenti dei CdS, il Presidio per l'Assicurazione della Qualità e le Unità Operative e Direzioni competenti, in particolare, le U.O. Didattiche. Gli incontri formali si sono tenuti in data 10, 13, 23 e 29 di gennaio 2014. Note e osservazioni dei soggetti interessati sono state raccolte previo invio del documento in forma di bozza.

Il documento finale verrà presentato agli Organi accademici competenti su proposta del Rettore, in collaborazione con il Presidio di Qualità e l'Area Offerta Formativa dell'Ateneo di Verona.

Il Regolamento didattico d'Ateneo

Al fine di una miglior comprensione del quadro normativo in vigore, si ricorda che l'articolo 11, dispone:

Art. 11 Istituzione e modificazione dei corsi di laurea e laurea magistrale

1. L'Università progetta e adegua i propri corsi di studio tenendo conto dell'evoluzione scientifica e tecnologica e delle esigenze economiche e sociali, e assicurando adeguati livelli di qualità, efficienza ed efficacia dei corsi stessi.

2. I corsi di studio sono istituiti e modificati nel rispetto della normativa vigente, dei criteri e delle procedure previste dallo Statuto e dal presente Regolamento, nonché nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di programmazione del sistema universitario, di accreditamento e di valutazione della qualità. I corsi sono disciplinati dai rispettivi ordinamenti e regolamenti didattici.

3. I corsi di studio possono essere istituiti anche con denominazione in lingua straniera, purché il corso si svolga interamente nella medesima lingua.

4. L'istituzione di un corso di studio e del relativo ordinamento didattico, ovvero la modifica del solo ordinamento, sono deliberati dal Senato Accademico, previo parere obbligatorio del Consiglio di Amministrazione, secondo le procedure di cui ai seguenti commi.

5. La proposta di istituzione viene formulata dal Consiglio del Dipartimento di riferimento sentita la Scuola ove costituita, di concerto con i dipartimenti associati.

6. Qualora si tratti di modifica di un ordinamento vigente, la relativa proposta viene formulata dal Consiglio del Collegio Didattico, che la trasmette ai Dipartimenti di riferimento e associati, affinché deliberino in merito, sentita la Scuola ove costituita. Tale proposta, qualora respinta, può essere ripresentata dal Collegio Didattico e rinviata, con eventuali modifiche, ai suddetti Dipartimenti per una nuova valutazione. In caso di conferma del parere negativo, il Dipartimento di riferimento invia la proposta del Collegio Didattico ed i pareri dei Consigli di Dipartimento e della Scuola agli Organi di governo per la relativa decisione.

7. In merito alle nuove iniziative didattiche devono essere acquisiti il parere di competenza del Nucleo di valutazione dell'Ateneo, che stende un'apposita relazione tecnica, e il parere favorevole del Comitato regionale di coordinamento universitario.

8. Le determinazioni relative agli ordinamenti didattici, di cui al successivo art. 12, sono assunte previa consultazione con organizzazioni e rappresentanze delle professioni, dei servizi e della produzione, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.

9. Acquisita l'approvazione del Ministero dell'Università e della Ricerca ai sensi della normativa vigente, l'istituzione dei corsi di studio, con modifica del presente Regolamento, è disposta con decreto del Rettore. La loro entrata in vigore è stabilita dal predetto decreto di emanazione.

.....

Viste le premesse, è opportuno precisare quanto segue:

I) DEFINIZIONE DELLE FASI CHE COMPONGONO IL PROCESSO DI AQ DEI CdS

- **Autovalutazione, Valutazione periodica, Accredimento** (il sistema AVA), costituisce l'insieme delle attività dell'Agenzia in attuazione delle disposizioni della legge 20/12/2010, n. 240 e del decreto legislativo 27/01/2012, n. 19, le quali prevedono l'introduzione del sistema di accreditamento iniziale e periodico dei corsi di studio che costituiscono l'Offerta Formativa e delle sedi universitarie, della valutazione periodica della qualità, dell'efficienza e dei risultati conseguiti dagli Atenei e il potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e dell'efficacia delle attività didattiche e di ricerca delle Università. Centrale nel processo di AQ è il **riesame (ciclico e annuale)** che si conclude con la redazione di un rapporto (Rapporto di Riesame). Il processo di riesame è previsto per ogni singolo CdS al fine di individuare e mettere in atto gli opportuni interventi di correzione e miglioramento e di valutare l'idoneità, l'adeguatezza e l'efficacia delle azioni intraprese.

NB: L'accREDITamento di un CdS è previsto ogni anno accademico nei termini fissati dalle note del MIUR. Il termine attivazione risulta assorbito (coincide) dal termine accREDITamento nel rispetto delle linee guida dell'Anvur. In base al D.M. 47/13, l'accREDITamento viene definito come il

procedimento con cui una “parte terza” riconosce formalmente che un’organizzazione possiede la competenza e i mezzi per svolgere i suoi compiti.

- **Nuova attivazione/Istituzione** di un CdS: processo che segue l’iter già previsto per l’accreditamento, ma subordinato all’acquisizione dei pareri ulteriori della Commissione Paritetica, del Nucleo di Valutazione, del CORECO e del CUN.

II) ISTITUZIONE/NUOVA ATTIVAZIONE CDS

Con riguardo alle nuove attivazioni di CdS ogni Dipartimento, acquisito il parere della Commissione Paritetica e sentita la Scuola ove costituita, deve produrre **un progetto** di CdS (triennale, magistrale, a ciclo unico) conforme alle:

- i) Linee strategiche di sviluppo dell’Offerta formativa dell’Ateneo contenute nel documento di “Politiche di Ateneo e Programmazione” deliberato dal Consiglio di Amministrazione, pre-condizione per ottenere l’accreditamento di ogni nuovo CdS;
- ii) Linee guida ANVUR per le nuove attivazioni.

Questo significa che ogni progetto deve essere corredato dalla seguente documentazione:

- **piano didattico** del corso accompagnato dalle delibere dei Dipartimenti interessati e dai pareri delle Commissioni Paritetiche, sentita la Scuola ove costituita, individuati a partire dagli insegnamenti contenuti nella tabella ministeriale del CdS da attivare;
- **scheda di sostenibilità dei docenti a regime**, comprensiva dei nomi, cognomi, ssd e ruoli rivestiti dai docenti, con la specifica ulteriore relativa alla didattica svolta dagli stessi nell’a.a. precedente e del ruolo eventuale di docente di riferimento di un altro CdS dell’Ateneo, secondo il format che verrà fornito;
- **scheda relativa ai presunti costi della docenza** (ore coperte con contratti/incentivazioni), corredata dalla verifica sulla disponibilità della dotazione strutturale necessaria al CdS (aule, laboratori, attrezzature e strumenti informatici,...);
- **coinvolgimento delle parti sociali** interessate all’attivazione del CdS ed indicazione degli sbocchi professionali, così come stabilito dall’art. 11, comma 8, del Regolamento Didattico di Ateneo, riportando i relativi verbali o documenti in allegato;
- nel caso specifico di **nuova attivazione di CdS derivante dalla disattivazione di altro CdS** dell’Ateneo occorre allegare alla proposta la documentazione relativa al rapporto di riesame del CdS disattivato e la relazione della Commissione paritetica del Dipartimento, Commissione paritetica della Scuola di Medicina e Chirurgia di afferenza del CdS al fine della verifica delle motivazioni che sottendono all’attivazione di un nuovo CdS;
- nel caso specifico di nuova attivazione di CdS **Interateneo**, la stipula della Convenzione deve essere contestuale alla proposta del progetto, formulato nel rispetto di tutti i punti e aspetti sopra indicati.

La fase istruttoria (pre delibera dipartimentale) è accompagnata dalla valutazione del progetto di CdS da parte degli organismi interni (U.O. Offerta Formativa; Commissioni Paritetiche; Presidio per l’Assicurazione della Qualità) competenti per l’AQ e sarà effettuata in termini di verifica della sostenibilità e di coerenza del progetto proposto con gli obiettivi formativi della classe di laurea prescelta.

La valutazione da parte del NdV (post delibera dipartimentale), in base alle disposizioni di legge, verterà sulla sostenibilità in termini di verifica dei requisiti necessari di docenza, requisiti strutturali e di limitazione alla parcellizzazione e alla diversificazione dei CdS.

III) MODIFICHE AGLI ORDINAMENTI DEI CDS GIÀ ACCREDITATI (SOGGETTE AD APPROVAZIONE DEL SA/CDA E CUN – PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 11, CO. 6 DEL RDA)

Per le modifiche di ordinamento dei CdS dell'Ateneo già accreditati è opportuno coordinare le proposte di modifica con la valutazione periodica degli stessi mediante riesame annuale e ciclico da effettuarsi in base al DM 47/13. Le proposte di modifica devono essere motivate e risultare coerenti con lo sviluppo dell'attività di autovalutazione già effettuata, in particolare devono risultare conformi ai rapporti di riesame annuale e ciclico dei **due anni precedenti** (e delle relazioni della Commissioni Paritetiche dei Dipartimenti coinvolti ovvero della Commissione Paritetica della Scuola di Medicina e Chirurgia).

Le proposte di modifica dovranno essere accompagnate da:

- **schema piano didattico modificato;**
- **scheda di sostenibilità dei docenti a regime** (con indicazione di CONFERMA e/o MODIFICA dei docenti esplicitamente individuati);
- **scheda relativa ai presunti costi della docenza** (diminuzione o aumento delle ore coperte con contratti/incentivazioni).

IV) ALTRE MODIFICHE (NON DI ORDINAMENTO) DEI CDS GIÀ ACCREDITATI

Sono proposte dai Collegi Didattici e approvate dai Dipartimenti di riferimento e dai Dipartimenti associati, sentita la Scuola ove costituita. E' opportuno coordinare le proposte di modifica con la valutazione periodica dei CdS mediante riesame annuale e ciclico da effettuarsi in base al DM 47/13. Le proposte di modifica devono essere motivate e risultare coerenti con lo sviluppo dell'attività di autovalutazione già effettuata.

Il parere del SA va previsto limitatamente alle tre tipologie seguenti:

- le variazioni in merito all'attribuzione di CFU in SSD di tipologia A/B/C (senza cambio di tipologia);
- le variazioni in merito all'attribuzione di CFU in SSD esplicitamente previsti in tipologia D;
- variazioni in merito al nr. previsto per l'accesso programmato in sede locale.

Le proposte di modifica dovranno essere accompagnate dalla medesima documentazione specificata al punto III.

Considerato che la stabilità dell'offerta formativa è uno degli elementi presi in considerazione nella valutazione della qualità dei corsi di studio, è necessario definire a breve alcuni vincoli in tal senso, con particolare riferimento alla non modificabilità dei piani di studio per almeno un ciclo di studio (3 anni per le lauree e le lauree a ciclo unico, 2 per le LM).

V) GESTIONE A REGIME DELLA SOSTENIBILITÀ DELLA DIDATTICA EX D.M. 47/13 MODIFICATO DAL D.M. 1059/13

Entro la data individuata dal MIUR, ogni anno accademico deve essere compilata la scheda SUA-CdS. Per garantire la sostenibilità dei CdS dell'Ateneo, pare opportuno e necessario coordinare l'attività di elaborazione della proposta dei carichi didattici di ciascun Dipartimento garantendo altresì le delibere degli organi istituzionali (Collegio Didattico, Consiglio di Dipartimento e Consiglio della Scuola ove costituita, parere Senato Accademico e delibera del Consiglio di Amministrazione).

A questo fine, all'inizio di ogni a.a. verrà proposto un calendario puntuale in merito alla tappe che definiscono l'offerta formativa:

- a) approvazione di eventuali proposte di attivazione di nuovi corsi da parte dei Dipartimenti interessati, acquisito il parere della Commissione Paritetica e sentita la Scuola ove costituita, entro il mese di **settembre**, pertanto, la progettazione con la predisposizione di tutta la documentazione indicata al punto II delle presenti linee guida deve indicativamente iniziare nella **primavera precedente (maggio-giugno)**;
- b) approvazione da parte del SA e CdA di eventuali corsi di nuova attivazione (**ottobre**);
- c) delibera delle eventuali proposte di modifica (di ordinamento e di piano) di corsi già accreditati da parte dei Dipartimenti interessati, sentita la Scuola ove costituita (entro **novembre**);
- d) approvazione delle modifiche da parte degli organi competenti di Ateneo (SA – CdA) – **dicembre**;
- e) proposta di impegno didattico dei docenti da parte di ogni Dipartimento, sentita la Scuola ove costituita, su proposta dei Collegi Didattici interessati (comprensive delle coperture trasversali) (**gennaio-febbraio**);
- f) vaglio delle proposte di impegno didattico ai fini della verifica dei requisiti di docenza (a regime) da parte del Presidio per la Qualità (da effettuarsi in tempo utile per le eventuali delibere dei Dipartimenti competenti, sentita la Scuola ove costituita) (**prima metà di marzo**);
- g) eventuale delibera dei Dipartimenti sull'impegno didattico dei docenti se sussistono modifiche rispetto alla proposta elaborata a febbraio (entro **fine marzo**);
- h) approvazione dell'offerta formativa e dei carichi didattici da parte di SA/CdA (entro **aprile**);
- i) approvazione dei contratti da parte di SA/CdA (entro **giugno**).